

Causa C-187/20

**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia**

Data di deposito:

28 aprile 2020

Giudice del rinvio:

Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land di Ravensburg,
Germania)

Data della decisione di rinvio:

31 marzo 2020

Ricorrenti:

JL

DT

Resistenti:

BMW Bank GmbH

Volkswagen Bank GmbH

Oggetto del procedimento principale

Contratto di credito ai consumatori – Informazioni obbligatorie – Direttiva 2008/48/CE – Diritto di recesso – Indicazione della possibilità di composizione stragiudiziale delle controversie – Decadenza dal diritto di recesso – Esercizio abusivo del diritto

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva 2008/48/CE») debba essere interpretato nel senso che, con riguardo al tipo di credito, occorra eventualmente indicare che si tratti di un contratto di credito collegato e/o a durata determinata.
2. Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che, nelle condizioni relative all'utilizzazione del credito previste dai contratti di credito collegati destinati al finanziamento dell'acquisto di un bene occorra indicare, nel caso di versamento della somma mutuata al venditore, che il mutuatario, a fronte dell'integrale versamento del prezzo di acquisto, sia liberato dal proprio obbligo di pagamento del prezzo a concorrenza della somma versata ed il venditore sia tenuto a consegnargli il bene acquistato,.
3. Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che
 - a) debba essere indicato, espresso in valore numerico assoluto, il tasso d'interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito o, quantomeno, il tasso di riferimento applicabile (nel caso di specie, il tasso di base ai sensi dell'articolo 247 del BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco]), in base al quale viene determinato, per effetto di una maggiorazione, il tasso d'interesse di mora applicabile (nel caso di specie, di 5 punti percentuali in forza dell'articolo 288, paragrafo 1, seconda frase, del BGB),
 - b) il meccanismo di adeguamento del tasso d'interesse di mora debba essere illustrato in termini concreti, quantomeno mediante riferimento alle disposizioni nazionali dalle quali sia desumibile l'adeguamento del tasso d'interesse di mora (articoli 247 e 288, paragrafo 1, seconda frase, del BGB).
4. a) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito debba essere indicato un metodo di calcolo specifico, comprensibile per il consumatore, ai fini della determinazione dell'indennizzo da corrispondere in caso di rimborso anticipato del credito, cosicché il consumatore sia in grado di calcolare, quantomeno approssimativamente, l'importo dell'indennità da versare in caso di recesso anticipato.

b) (in caso di risposta affermativa al quesito sub a):

Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera r), e l'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2008/48/CE ostino a una normativa nazionale, per effetto della quale, in caso di informazioni incomplete ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafo 2, lettera r), il termine ai fini dell'esercizio del diritto di recesso inizi comunque a decorrere con la conclusione del contratto estinguendosi unicamente il diritto del creditore all'indennità relativa al rimborso anticipato del credito.

5. Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che

a) nel contratto di credito debbano essere parimenti indicati i diritti inerenti al recesso delle parti del contratto di credito previsti dalla normativa nazionale, in particolare il diritto di recesso del mutuatario per giusta causa ai sensi dell'articolo 314 del BGB nel caso di contratti di credito a durata determinata, con espressa menzione della disposizione che disciplina il diritto di recesso stesso.

b) (in caso di risposta negativa al quesito sub a):

esso non osti ad una normativa nazionale, ai sensi della quale la menzione di un diritto speciale di recesso costituisca un'informazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva 2008/48/CE,

c) debba esser fatto riferimento, per tutti i diritti delle parti relativi al recesso dal contratto di credito, ai termini e ai requisiti di forma della relativa dichiarazione prescritti ai fini dell'esercizio del diritto medesimo.

6. Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera t), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito debbano essere indicate i requisiti di forma essenziali di un reclamo e/o ricorso nel meccanismo stragiudiziale di reclamo e di ricorso e se sia insufficiente il pertinente rinvio ad un regolamento di procedura relativo a detto meccanismo consultabile su Internet.

7. Se, in un contratto di credito ai consumatori, sia escluso che il creditore possa avvalersi dell'eccezione di decadenza contro l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE,

a) qualora una delle informazioni obbligatorie prescritte dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE non sia

contenuta nel contratto di credito come richiesto, né sia stata opportunamente fornita successivamente e, conseguentemente, pertanto il termine ai fini dell'esercizio del recesso non abbia iniziato a decorrere ex articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE;

b) (in caso di risposta negativa al quesito sub a):

qualora la decadenza si fondi, essenzialmente, sul periodo decorso dalla conclusione del contratto e/o sul pieno adempimento del contratto da ciascuna parte contrattuale e/o sulla comunicazione da parte del creditore relativa all'avvenuto rimborso del prestito o sulla restituzione delle garanzie del credito e/o (in caso di contratto di vendita collegato al contratto di credito) sull'uso o sulla cessione del bene finanziato da parte del consumatore, senza che quest'ultimo fosse peraltro a conoscenza della conservazione del proprio diritto di recesso, nel periodo de quo e nelle circostanze della specie e non dovendo rispondere di tale ignoranza, laddove il creditore non potesse del pari ritenere che il consumatore ne fosse al corrente.

8. Se, in un contratto di credito ai consumatori, sia escluso che il creditore si avvalga dell'eccezione di esercizio abusivo del diritto contro l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE

a) qualora una delle informazioni obbligatorie prescritte dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE non sia debitamente contenuta nel contratto di credito né sia stata opportunamente fornita successivamente e il termine previsto ai fini dell'esercizio del diritto di recesso non abbia iniziato a decorrere ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE;

b) (in caso di risposta negativa al quesito sub a):

qualora l'esercizio abusivo del diritto si fondi, essenzialmente, sul periodo decorso dalla conclusione del contratto e/o sul pieno adempimento del contratto da ciascuna parte contrattuale e/o sulla comunicazione da parte del creditore relativa all'avvenuto rimborso del prestito o sulla restituzione delle garanzie del credito e/o (in caso di contratto di vendita collegato al contratto di credito) sull'uso o sulla cessione del bene finanziato da parte del consumatore, senza che quest'ultimo fosse peraltro a conoscenza della conservazione del proprio diritto di recesso, nel periodo de quo e nelle circostanze della specie e non dovendo

rispondere di tale ignoranza, laddove il creditore non potesse del pari ritenere che il consumatore ne fosse al corrente.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (in prosieguo: la «direttiva 2008/48»), in particolare: articolo 10, paragrafo 2, lettere a), d), l), r), s) e t)

Disposizioni nazionali pertinenti

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (legge introduttiva al codice civile tedesco; in prosieguo: l'«EGBGB»), articolo 247, paragrafi 3, 6 e 7

Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»), in particolare articoli 242, 247, 288, 314, 355, 356b, 357, 357a, 358, 492, 495

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale C-187/20 è scaturita da due procedimenti riuniti.
- 2 Nel caso JL/BMW Bank, il ricorrente stipulava con la BMW Bank un contratto di credito per un importo netto di EUR 24 401,84, destinato specificamente all'acquisto di un autoveicolo per uso privato. Il contratto non contiene una specifica indicazione relativa alla tipologia di mutuo. Nelle Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori allegate al contratto e divenute parte integrante della documentazione contrattuale viene dichiarato, quanto alla tipologia di mutuo, soltanto quanto segue: «Mutuo con rate di rimborso mensili di pari importo e a tasso di interesse fisso». Con riguardo al versamento della somma mutuata, il contratto contiene, nella sezione «Informazioni importanti», l'avviso al mutuatario che tale versamento al venditore avrà luogo al momento della consegna del veicolo.
- 3 Con riguardo al tasso d'interesse di mora, il contratto di credito dispone quanto segue: «In caso di mora del mutuatario (...), verranno calcolati i rispettivi interessi in ragione del tasso di base applicabile maggiorato di 5 punti percentuali. Il tasso di base viene determinato il 7 gennaio e il 7 luglio di ogni anno e pubblicato dalla Deutsche Bundesbank nel Bundesanzeiger (gazzetta ufficiale tedesca)».
- 4 Quanto ad un'eventuale indennità per rimborso anticipato, il contratto di mutuo così recita: «In caso di rimborso anticipato (...) l'istituto di credito può esigere, in forza dell'articolo 502 del BGB, un'equa indennità per il pregiudizio direttamente connesso al rimborso anticipato. Il calcolo del pregiudizio viene effettuato in base alle condizioni quadro matematico finanziarie stabilite dal Bundesgerichtshof

(Corte di giustizia federale, Germania), le quali tengono conto, in particolare, delle variazioni *medio tempore* del livello degli interessi, dei flussi di pagamento originariamente concordati per il mutuo, del lucro cessante della banca, dei costi del rischio e di gestione risparmiati per effetto del rimborso anticipato, nonché degli oneri amministrativi conseguenti al rimborso anticipato (spese di lavorazione)».

- 5 Quanto all'eventuale recesso anticipato dal contratto di mutuo, sebbene nelle condizioni del mutuo sia indicato che resta impregiudicato il diritto del mutuatario al recesso per giusta causa, non vi è peraltro menzione della pertinente disposizione dell'articolo 314 del BGB, né figura l'informazione che il recesso ai sensi dell'articolo 314, paragrafo 3, del BGB deve aver luogo entro un periodo ragionevole.
- 6 In relazione alla possibilità di ricorso all'ombudsman, il contratto di mutuo precisa che, ai fini della risoluzione delle controversie con l'istituto di credito, è possibile rivolgersi all'ombudsman degli istituti di credito privati. Una disciplina più dettagliata è contenuta nel «Regolamento di procedura per la composizione dei reclami dei clienti nel settore bancario tedesco», che è disponibile su richiesta ovvero consultabile sul sito Internet del Bundesverband der Deutschen Banken e. V. (associazione federale degli istituti di credito tedeschi), www.bdb.de. Il reclamo dev'essere indirizzato per iscritto all'ufficio reclami presso il Bundesverband medesimo.
- 7 Il prezzo di acquisto ammontava a EUR 23 500. Il ricorrente versava alla venditrice (una concessionaria) un acconto di EUR 1 000, finanziando con il mutuo il residuo importo di EUR 22 500, nonché i tre premi unici per le assicurazioni, pari a un totale di EUR 1 901,84 relative alla somma mutuata. La resistente si avvaleva della collaborazione della venditrice, in qualità di intermediaria, nella preparazione e conclusione del contratto di mutuo, nel quale veniva altresì pattuito che il ricorrente fosse tenuto al rimborso della somma mutuata di EUR 25 814,98 (importo netto del mutuo di EUR 24 401,84, oltre a interessi di EUR 1 413,14) in 47 rate mensili di pari importo dell'ammontare di EUR 309,25 ciascuna, con decorrenza dal 5 maggio 2017, e una rata finale di EUR 11 280 da versare il 5 aprile 2021. Con lettera del 13 giugno 2019, il ricorrente dichiarava di voler recedere dal contratto di mutuo concluso.
- 8 Il ricorrente ritiene che il recesso sia efficace, dato che il termine relativo all'esercizio del diritto di recesso non avrebbe iniziato a decorrere non essendo state fornite informazioni obbligatorie. Egli chiede di dichiarare di non essere tenuto, per effetto del recesso, a versare, con decorrenza dal 13 giugno 2019, né interessi, né rimborsi derivanti dal contratto di mutuo del 4 maggio 2017.
- 9 La resistente ritiene il ricorso infondato, in quanto sarebbero state regolarmente fornite al ricorrente tutte le informazioni obbligatorie e il recesso sarebbe tardivo. Inoltre, la resistente fa valere l'eccezione di decadenza e di esercizio abusivo del diritto di recesso.

- 10 Nel procedimento DT/Volkswagen Bank i fatti corrispondono sostanzialmente a quelli del precedente procedimento. Anche in questo caso la tipologia del mutuo non è precisamente indicata. Nel contratto di mutuo figura peraltro, alla pagina 1, la seguente informazione: «Al contratto si applicano inoltre le condizioni di credito riportate (...)». Le Informazioni europee di base, che il ricorrente ha ricevuto, con riguardo alla tipologia di mutuo, recitano come segue: «Mutuo a pagamento rateale con previsione del diritto a rimborso (rate annuali di pari importo e una rata finale di importo maggiore)». Quanto al versamento della somma mutuata, il contratto contiene l'avviso che la somma mutuata dev'essere versata al venditore.
- 11 Con riguardo al tasso d'interesse di mora, il contratto di mutuo dispone quanto segue: «Successivamente allo scioglimento del contratto, Le saranno addebitati interessi di mora al tasso previsto dalla legge. Il tasso annuale degli interessi di mora è pari al tasso di base maggiorato di 5 punti percentuali». Inoltre, le «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori», messe a disposizione del ricorrente, così recitano: «Il tasso annuale degli interessi di mora è pari al tasso di base maggiorato di 5 punti percentuali. Il tasso di base viene determinato il 1° gennaio e il 7 luglio di ogni anno dalla Deutsche Bundesbank».
- 12 In merito all'eventuale indennità per rimborso anticipato, il contratto di mutuo contiene, *inter alia*, le seguenti informazioni: «L'istituto di credito può esigere un'equa indennità per il pregiudizio direttamente connesso al rimborso anticipato. Il calcolo del pregiudizio viene effettuato in base alle condizioni quadro matematico finanziarie stabilite dal Bundesgerichtshof (Corte di giustizia federale, Germania), le quali tengono conto, in particolare, delle variazioni *medio tempore* del livello degli interessi, dei flussi di pagamento originariamente concordati per il mutuo, del lucro cessante della banca, degli oneri amministrativi conseguenti al rimborso anticipato (spese di lavorazione), nonché dei costi del rischio e di gestione risparmiati per effetto del rimborso anticipato»..
- 13 Nel contratto di credito non figura alcun riferimento al diritto del mutuatario, stabilito dalla normativa nazionale nei contratti a termine, di recedere per giusta causa ai sensi dell'articolo 314 del BGB. Neppure viene indicata la procedura da seguire (in particolare la forma e il termine del recesso del mutuatario). Sono tuttavia precisate le condizioni per il riconoscimento del diritto di recesso del creditore per giusta causa, ma non è stabilita la forma né il termine.
- 14 Quanto alla possibilità di ricorso all'ombudsman viene anche in tal caso segnalato il fatto che l'istituto di credito aderisce alla procedura di risoluzione delle controversie dei consumatori gestita dall'organismo «Ombudsmann der privaten Banken» (ombudsman degli istituti di credito) (www.bankenombudsmann.de). Una disciplina più dettagliata è contenuta nel «Regolamento di procedura per la composizione dei reclami dei clienti nel settore bancario tedesco», disponibile su richiesta ovvero consultabile sul sito Internet del Bundesverband der Deutschen Banken e. V. (associazione federale degli istituti di credito tedeschi), www.bankenverband.de. Il reclamo deve essere indirizzato per iscritto (ad

esempio, per lettera, fax o email) all'ufficio reclami presso il Bundesverband medesimo.

- 15 Nel caso in esame, il mutuo doveva essere rimborsato entro il 1° aprile 2020. Il recesso veniva dichiarato con lettera del 12 gennaio 2019.
- 16 Il ricorrente ritiene che il recesso sia efficace, dato che il termine ai fini dell'esercizio del diritto di recesso non avrebbe avuto inizio non essendo state fornite informazioni obbligatorie. Egli chiede alla resistente il rimborso delle 43 rate di mutuo versate fino al momento dell'udienza di trattazione della causa pari a un totale di EUR 17 012,95, a fronte della restituzione del veicolo acquistato. Inoltre, il ricorrente chiede di dichiarare che, per effetto del recesso, non è tenuto a versare né interessi, né rimborsi derivanti dal contratto di credito. Egli intende altresì ottenere il rimborso delle spese legali sopportate nella fase stragiudiziale.
- 17 La resistente fa valere, in via subordinata, il proprio diritto di ritenzione fondato sul presunto diritto al pagamento degli interessi sul mutuo fino alla riconsegna del veicolo. La resistente ritiene inoltre che il ricorrente sia tenuto a risarcire la perdita di valore del veicolo, riconducibile all'uso di quest'ultimo da parte dello stesso ricorrente.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 18 L'accoglimento dei ricorsi dipende dall'efficacia o meno del rispettivo recesso dai contratti di credito e dal riconoscimento della possibilità per il rispettivo creditore di far valere, se del caso, l'eccezione di decadenza ovvero di esercizio abusivo del diritto di recesso.
- 19 L'efficacia della rispettiva dichiarazione di recesso dei ricorrenti presuppone che il termine previsto ai fini dell'esercizio del diritto di recesso di due settimane ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 2, prima frase, del BGB, non fosse ancora scaduto all'atto della dichiarazione di recesso. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 356 b, paragrafo 2, prima frase, del BGB, il termine per il recesso non inizia a decorrere nel caso in cui le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 492, paragrafo 2, del BGB, e dell'articolo 247, paragrafi da 6 a 13, dell'EGBGB non siano integralmente contenute nel contratto di credito. In tal caso, il termine di cui all'articolo 356 b, paragrafo 2, seconda frase, inizia a decorrere solo dopo che siano state fornite le informazioni obbligatorie. Dette informazioni dovrebbero considerarsi incomplete nei procedimenti in questione, in particolare ove almeno una delle informazioni da inserire ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere a), d), l), r), s) e t), della direttiva 2008/48 non sia debitamente contenuta nel contratto di credito.
- 20 Sebbene nei procedimenti in questione le reciproche obbligazioni contrattuali fossero già state in gran parte soddisfatte al momento del recesso, il recesso stesso era ancora consentito, in linea di principio, in quanto la normativa tedesca non prevede l'estinzione del diritto di recesso per i contratti di credito ai consumatori.

Il legislatore nazionale ha consapevolmente scelto un diritto di recesso illimitato nel tempo.

- 21 I creditori nei procedimenti in questioni possono eventualmente far utilmente valere l'eccezione di decadenza dall'esercizio del diritto di recesso ovvero di esercizio abusivo di detto diritto. Occorre peraltro esaminare quali condizioni si applichino secondo il diritto dell'Unione all'eccezione di decadenza ovvero di abuso del diritto sollevata contro l'esercizio del diritto di recesso in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48.
- 22 Quanto alle singole questioni pregiudiziali, questo Collegio osserva quanto segue:
- 23 Sulla prima questione: non è certo in qual modo debba essere inteso l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/48, a termini del quale nel contratto di credito deve figurare in modo chiaro e conciso la tipologia di credito. Dottrina e giurisprudenza nazionale divergono sulla soluzione di tale questione. Ad avviso di questo Collegio è decisiva la soluzione risultante dal diritto dell'Unione.
- 24 Da un lato, potrebbe essere sufficiente la menzione del pagamento rateale e del tasso di interesse fisso. Il Bundesgerichtshof considera tale interpretazione della direttiva 2008/48 l'unica corretta, senza lasciar adito a ragionevoli dubbi. Dall'altro lato, il contesto sistematico potrebbe deporre in senso favorevole al fatto che, con riguardo alla tipologia di credito, debba essere altresì indicato che si tratti di un contratto di credito collegato, infatti, l'articolo 3, lettera n), della direttiva 2008/48 definisce il contratto di credito collegato come un tipo specifico di contratto di credito e l'articolo 15 disciplina i particolari effetti giuridici relativi alla fattispecie di un contratto di credito collegato. Dalla sistematica potrebbe desumersi altresì che debba essere espressamente precisato se si tratti di un contratto di credito a durata determinata o indeterminata, dato che l'articolo 13 della direttiva 2008/48 contempla regole specifiche per quelli a durata indeterminata.
- 25 Sulla seconda questione: appare dubbio in qual modo debba essere inteso l'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/48, secondo il quale nel contratto di credito devono figurare in modo chiaro e conciso le condizioni di utilizzazione del credito. Questo Collegio ritiene, in particolare, problematica l'assenza, in entrambi i contratti di credito, dell'informazione relativa al fatto che, a seguito del pagamento, si estingua l'obbligo di pagamento del prezzo in tale importo nei confronti del venditore e il compratore, dopo il pagamento integrale del prezzo di acquisto, possa pretendere la consegna del veicolo acquistato. Tuttavia va rilevato che la questione relativa al modo in cui debba essere inteso l'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/48 non trova una risposta uniforme nella dottrina e giurisprudenza nazionale.
- 26 Da un lato, potrebbe essere sufficiente, in caso di versamento della somma mutuata a un terzo, la sola comunicazione al consumatore dell'identità del soggetto al quale viene versato l'importo del credito. Dall'altro lato, la

formulazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/48, potrebbe essere tuttavia interpretata nel senso che al consumatore, in un contratto di credito collegato destinato al finanziamento di un veicolo, debbano essere specificate le prestazioni ricevute in luogo della somma mutuata, consistenti, in effetti, nella liberazione dal proprio obbligo di pagamento del prezzo di acquisto stesso a concorrenza della somma versata al venditore e nella consegna del bene acquistato da parte del venditore (purché il prezzo sia stato integralmente versato).

- 27 Sulla terza questione: appare dubbio in qual modo debba essere inteso l'articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48, secondo il quale nel contratto di credito devono figurare in modo chiaro e conciso il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento applicabile al momento della conclusione del contratto di credito e le modalità di modifica dello stesso.
- 28 Potrebbe essere sufficiente che nel contratto venga recepito il contenuto della disciplina legale degli interessi di mora nel diritto nazionale (nel caso di specie, l'articolo 288, paragrafo 1, seconda frase, del BGB). Questo Collegio rileva che il Bundesgerichtshof (Corte di giustizia federale, Germania), in una decisione del febbraio 2020, ha considerato corretta detta interpretazione, senza lasciar adito a ragionevoli dubbi.
- 29 Ad avviso di questo Collegio, tale interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48 non è però vincolante. La locuzione «applicabile al momento della conclusione del contratto di credito» contenuta nella direttiva, ma non nella legislazione nazionale, e l'obbligo di chiarezza e concisione potrebbero deporre a favore del fatto che il tasso d'interesse di mora attualmente vigente debba essere indicato con la massima precisione possibile, vale a dire espresso quale valore numerico assoluto, ovvero quantomeno indicando il livello del tasso di base attualmente vigente, espresso quale valore numerico assoluto conformemente all'articolo 247 del BGB, potendo il consumatore, in tal modo, determinare il tasso attuale d'interesse di mora con una semplice addizione (+ 5 punti percentuali). Potrebbe essere anche necessaria l'illustrazione del meccanismo di adeguamento del tasso d'interesse di mora, segnatamente l'indicazione che detto tasso, per diritto nazionale, conformemente agli articoli 247 e 288, paragrafo 1, del BGB, è superiore di cinque punti percentuali al tasso di base comunicato semestralmente dalla Deutsche Bundesbank.
- 30 Questo Collegio sottolinea inoltre che dall'assenza, nell'articolo 3 della direttiva 2008/48, di una definizione dell'interesse di mora da parte del legislatore della direttiva – diversamente dall'interesse effettivo di cui all'articolo 3, lettera i), della direttiva medesima – nulla possa desumersi con riguardo alla questione decisiva se il tasso d'interesse di mora debba essere espresso in valori numerici assoluti. Anche in assenza di una definizione legale nella direttiva è del tutto evidente, infatti, che il tasso d'interesse di mora vada altresì espresso in percentuale annua. La questione interpretativa determinante a tal riguardo è invece se sia sufficiente richiamare il tasso di riferimento pubblicato in altro modo ovvero se sia necessario

indicare al consumatore sotto forma di un valore percentuale un preciso tasso d'interesse applicabile al momento della conclusione del contratto.

- 31 Sulla quarta questione, sub a): è dubbio in qual modo debba essere inteso l'articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48, secondo il quale devono essere indicate, in modo chiaro e conciso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo.
- 32 È plausibile un'interpretazione secondo la quale, al fine di illustrare le modalità di calcolo dell'indennità dovuta, possa farsi riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza e ai fattori di calcolo da prendere in considerazione a tal riguardo, senza indicazione di uno specifico metodo di calcolo. Il Bundesgerichtshof (Corte di giustizia federale, Germania), in una decisione del febbraio 2020, ha considerato detta interpretazione l'unica corretta, senza lasciar adito a ragionevoli dubbi. Questo Collegio ritiene però che tale orientamento non sia vincolante e rinvia, *inter alia*, al considerando 39 della direttiva.
- 33 In caso di risposta affermativa alla quarta questione sub a), occorre rispondere anche alla quarta questione sub b), volta a stabilire se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera r), e l'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2008/48 ostino a una normativa nazionale, secondo cui, in caso di informazioni incomplete ai sensi del summenzionato articolo 10, paragrafo 2, lettera r), il termine di recesso inizi parimenti a decorrere con la conclusione del contratto estinguendosi unicamente il diritto del creditore all'indennizzo per il rimborso anticipato del credito. Anche tale aspetto è dibattuto nella giurisprudenza e dottrina nazionale. Secondo una tesi, l'insufficiente informazione in ordine al calcolo dell'indennizzo per il rimborso anticipato del credito verrebbe sanzionata esclusivamente con la perdita del diritto all'indennità. La tesi opposta sostiene che ciò non sarebbe compatibile con il menzionato articolo 10, paragrafo 2, lettera r). Anche questo Collegio propende per tale soluzione e rinvia al considerando 39 della direttiva 2008/48.
- 34 Sulla quinta questione: appare dubbio in qual modo debba essere inteso l'articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva 2008/48, secondo il quale deve essere indicata, in modo chiaro e conciso, la procedura da seguire per l'esercizio del diritto di scioglimento del contratto di credito. Tale disposizione potrebbe essere interpretata nel senso che, sebbene il legislatore della direttiva abbia voluto consapevolmente consentire la disciplina nazionale dei diritti inerenti al recesso, il consumatore debba però essere informato soltanto dei diritti inerenti al recesso previsti dalla direttiva stessa. In particolare, a favore di tale ipotesi potrebbe deporre l'obiettivo menzionato nel considerando 8 della direttiva 2008/48 di facilitare la libera circolazione delle offerte di credito nelle migliori condizioni possibili per gli operatori dell'offerta. Il Bundesgerichtshof (Corte di giustizia federale, Germania) osserva che tale interpretazione sia evidente.
- 35 Dall'altro lato, l'obiettivo di un «livello di tutela dei consumatori sufficiente», sottolineato anche dal considerando 8 della direttiva 2008/48, potrebbe far

sembrare necessario fornire informazioni anche in ordine ai diritti inerenti al recesso disciplinati dalla normativa nazionale e ai pertinenti requisiti di forma applicabili. A favore di tale ipotesi depongono, secondo questo Collegio, i considerando 24 e 31 della direttiva medesima.

- 36 Sulla sesta questione: è dubbio in qual modo debba essere inteso l'articolo 10, paragrafo 2, lettera t), della direttiva 2008/48, secondo il quale nel contratto di credito deve figurare, in modo chiaro e conciso, la menzione dell'eventuale esistenza di un meccanismo stragiudiziale di reclamo e di ricorso a disposizione del consumatore e, laddove tale meccanismo esista, delle modalità di accesso al medesimo;
- 37 Potrebbe essere sufficiente il fatto che, con riguardo alle modalità di proposizione del reclamo di un cliente il rinvio ad un regolamento di procedura disponibile su Internet. Il Bundesgerichtshof (Corte di giustizia federale, Germania), nella suddetta decisione del febbraio 2020, ritiene sufficiente un rinvio del genere. In particolare, la chiarezza e la concisione richieste dalla direttiva potrebbero rendere necessaria la riproduzione integrale delle modalità di accesso alla procedura di composizione delle controversie nello stesso contratto di credito, al fine di consentire al consumatore di conoscere in termini chiari e senza grandi difficoltà il modo in cui egli possa legittimamente avviare la procedura stessa. Più specificamente, potrebbe non essere sufficientemente chiaro e conciso, con riguardo alle modalità di accesso, il rinvio ad un regolamento di procedura di più pagine disponibile su Internet, per cui il consumatore è tenuto anzitutto a trovare la versione attualmente applicabile del regolamento di procedura e analizzarne il testo al fine di individuare la parte nella quale siano disciplinate le modalità formali di proposizione del reclamo.
- 38 Potrebbe invero dare adito a dubbi il fatto che si faccia un rinvio dinamico ad un regolamento di procedura applicabile solo in futuro, nel momento di un eventuale successivo reclamo del cliente, e il cui contenuto non sia naturalmente noto alla conclusione del contratto.
- 39 Quanto alla settima e all'ottava questione si rinvia alle identiche osservazioni espresse a riguardo della quarta e della quinta questione, testualmente corrispondenti, di cui alla sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale C-155/20.
- 40 Infine, questo Collegio ritiene che anche un giudice unico operante presso un organo giurisdizionale di primo grado sia legittimato a sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte. Nulla di diverso si desume dal fatto che il Bundesgerichtshof (Corte di giustizia federale, Germania), con ordinanza dell'11 febbraio 2020, con riguardo alla terza, quarta sub a), e quinta questione in esame, abbia dichiarato che l'interpretazione corretta del diritto dell'Unione si imporrebbe con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi e abbia fatto valere pertanto l'esistenza di un «acte clair» ai sensi della giurisprudenza CILFIT della Corte (sentenza del 6 ottobre 1982, CILFIT, C-283/81, EU:C:1982:335,

punto 16). Il giudice non di ultimo grado, infatti, laddove ritenga che la valutazione giuridica compiuta dal giudice di grado superiore possa portare ad una decisione in contrasto con il diritto dell'Unione, deve poter essere libero di decidere se sottoporre alla Corte le questioni che ritiene dubbie.

- 41 Inoltre, vengono segnalati l'identità parziale delle questioni e i parallelismi con le domande di pronuncia pregiudiziale C-33/20 e C-155/20 e viene suggerita una riunione dei procedimenti.

DOCUMENTO DI LAVORO